





UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE



POR CALABRIA FESR 2007-2013

Asse VII – Sistemi produttivi

Obiettivo operativo 7.1.3 – Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese

FONDO DI CONTROGARANZIA PER LE PMI

SCHEDA SINTETICA

Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326, e s.m.i., aventi sede operativa in Calabria ed iscritti negli elenchi di cui all'art. 106 o art. 107 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 (TUB), ovvero nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i. I Confidi, per poter accedere all'intervento del Fondo, previa richiesta di accreditamento e valutazione di merito del Soggetto gestore, devono stipulare con il Soggetto gestore apposita convenzione che regolerà i criteri, le modalità e le	SOGGETTI BENEFICIARI	PMI (Micro, piccole e medie imprese) in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo, dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Le PMI, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritte nel Registro delle Imprese; b) per le imprese artigiane, essere iscritte all'albo delle imprese artigiane; c) avere almeno una sede operativa in Calabria; d) avere anche la sede legale in Calabria nella sola ipotesi di operazione di Ristrutturazione finanziaria; e) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali; f) essere economicamente e finanziariamente sane; g) non rientrare nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 dell'1.10.2004); h) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 ("regolamento de minimis")
procedure di concessione ed attivazione delle controgaranzie. Pagina 1 di 4	SOGGETTI RICHIEDENTI	30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326, e s.m.i., aventi sede operativa in Calabria ed iscritti negli elenchi di cui all'art. 106 o art. 107 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 (TUB), ovvero nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i. I Confidi, per poter accedere all'intervento del Fondo, previa richiesta di accreditamento e valutazione di merito del Soggetto gestore, devono stipulare con il Soggetto gestore apposita convenzione che regolerà i criteri, le modalità e le procedure di concessione ed attivazione delle controgaranzie.

SOGGETTO GESTORE	Fincalabra SpA, Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, avente sede legale in Catanzaro, Via Pugliese n. 30.
SETTORI AMMISSIBILI	Attività economiche appartenenti ad uno o più dei settori della classificazione Ateco 2007 con le esclusioni e limitazioni di cui al Regolamento (CE) 800/2008 e Regolamento (CE) 1998/2006 "de minimis" ed in coerenza con quanto previsto dal POR Calabria 2007/2013.
OPERAZIONI AMMISSIBILI	Sono ammissibili alla Controgaranzia del Fondo le seguenti Operazioni finanziarie garantite dai Confidi: a) Finanziamenti a medio-lungo termine, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi dai Soggetti finanziatori (Banche e Intermediari finanziari) alle PMI a fronte di Investimenti da realizzarsi in Calabria; b) Operazioni di Ristrutturazione finanziaria, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concesse dai Soggetti finanziatori alle PMI a fronte di piani di sviluppo aziendale finalizzati, congiuntamente, alla realizzazione di Investimenti da effettuarsi in Calabria e al miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa; i piani di sviluppo aziendale devono prevedere la realizzazione di Investimenti in misura non inferiore al 50 % rispetto al totale degli interventi previsti dai piani medesimi.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI	Investimenti materiali ed immateriali e spese in ricerca fondamentale, in ricerca industriale e in attività di sviluppo precompetitivo, da effettuarsi sul territorio regionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del Fondo. Gli Investimenti devono consistere in attivi materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature) ed immateriali (spese legate al trasferimento di tecnologie mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate) e riguardare: - la creazione di una nuova unità locale (nuovo stabilimento produttivo); - l'ampliamento o ammodernamento di una unità locale esistente (aumento della capacità di produzione dei prodotti esistenti, innovazioni finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali ovvero razionalizzazione dei processi produttivi, rinnovo ed aggiornamento tecnologico); - la diversificazione della produzione di una unità locale esistente, anche mediante prodotti nuovi aggiuntivi; - il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di una unità locale esistente. Gli Investimenti devono essere utilizzati esclusivamente in una o più unità operative aventi sede in Calabria, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato, non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE IMPRESE	I criteri per la valutazione economico finanziaria (scoring) delle imprese, utilizzati dal Soggetto gestore per valutare l'ammissibilità delle operazioni, sono stati modificati e resi meno rigidi rispetto a quelli adottati dal Fondo Centrale di Garanzia; ciò al fine di consentire l'accesso al Fondo di Controgaranzia regionale da parte imprese che difficilmente avrebbero potuto accedere al Fondo Centrale di Garanzia.

La Controgaranzia:

- a) è "a prima richiesta" ed è esplicita, incondizionata ed irrevocabile;
- b) è concessa ai Confidi in misura non superiore all'80 % dell'importo da essi garantito sulle Operazioni finanziarie (Finanziamenti a medio-lungo termine o operazioni di Ristrutturazione finanziaria), a condizione che:
 - la garanzia concessa dai Confidi sia a sua volta "a prima richiesta", abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della Controgaranzia;
 - ii. i Confidi abbiano garantito una quota non superiore all'80 % dell'ammontare di ciascuna Operazione finanziaria;
- è concessa sulla quota di finanziamento garantita dai Confidi e, su tale quota, non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria;
- d) nel limite della copertura massima delle Operazioni finanziarie, copre fino all'80
 % della somma liquidata dai Confidi ai Soggetti finanziatori;
- e) è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a semplice richiesta:
 - i. dei Confidi ammessi all'intervento del Fondo che hanno già pagato il debito da essi garantito, ovvero,
 - dei Soggetti finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi.

L'importo massimo controgarantito per singola PMI non può superare complessivamente l'importo di euro 1.000.000.

Richieste di ammissione ed Istruttoria

La richiesta di ammissione è a sportello e dovrà essere inoltrata, dai Confidi accreditati con il Soggetto gestore, utilizzando esclusivamente la modulistica prevista e resa disponibile sul sito della Regione Calabria e del Soggetto gestore.

Le richieste di ammissione dovranno pervenire al Soggetto gestore:

- a) successivamente alla delibera della concessione della garanzia da parte dei Confidi; e comunque,
- b) anteriormente alla data di perfezionamento delle Operazioni finanziarie a cui la garanzia oggetto della richiesta si riferisce.

Le richieste di ammissione dovranno pervenire al Soggetto gestore entro e non oltre 90 giorni dalla data di:

- a) delibera delle operazioni da parte dei Soggetti finanziatori;
- b) delibera della concessione della garanzia da parte dei Confidi;
- e comunque relativamente ad operazioni deliberate dai Soggetti finanziatori e garanzie deliberate dai Confidi successivamente alla data di avvio e operatività del Fondo.

MODALITA' OPERATIVE

NATURA E MISURA

DELLA

CONTROGARANZIA

Le richieste di ammissione, complete della documentazione e dei dati previsti dal modulo di richiesta, saranno istruite dal Soggetto gestore e deliberate dal Comitato di gestione entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta o di completamento della stessa, seguendo l'ordine progressivo di posizione.

Entro 10 giorni dalla data della delibera, il Soggetto gestore comunica al Confidi l'ammissione all'intervento del Fondo con indicazione dell'ammontare dell'ESL connesso al rilascio della garanzia, oppure l'inammissibilità della richiesta di ammissione con l'indicazione delle relative motivazioni. I Confidi dovranno comunicare ai Soggetti finanziatori l'avvenuta concessione o il rigetto della Controgaranzia, trasmettendo copia della comunicazione dell'esito.

L'ammissione alla Controgaranzia è deliberata dal Comitato di gestione nei limiti delle risorse impegnabili a carico del Fondo.

Erogazione delle Operazioni finanziarie

Entro 120 giorni dalla data della delibera di ammissione alla Controgaranzia, i Confidi e/o i Soggetti finanziatori devono far pervenire al Soggetto gestore una dichiarazione attestante l'avvenuto perfezionamento dell'Operazione finanziaria da parte dei Soggetti finanziatori.

C

Le operazioni di finanziamento devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento cui fa seguito un atto di erogazione e possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i Soggetti finanziatori e i soggetti beneficiari finali. I Confidi e/o i Soggetti finanziatori, entro i 60 giorni successivi all'erogazione a saldo, devono trasmettere al Soggetto gestore una dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata con relativo piano di ammortamento, nonché il tasso di interesse applicato (fisso o variabile). Almeno il 25% dell'importo dell'operazione ammessa all'intervento del Fondo deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 180 giorni dalla data della delibera del Comitato di gestione di ammissione alla Controgaranzia. La Controgaranzia ha effetto dalla data di valuta di erogazione dell'Operazione finanziaria. La dotazione finanziaria del Fondo è pari ad € 51.671.278,60. L'ammontare complessivo delle Controgaranzie non potrà essere superiore a 5 volte **DOTAZIONE** l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo, per cui il moltiplicatore del Fondo è FINANZIARIA pari a 5.